

I DIRITTI DICHIARATI SUL SERIO

di Tommaso Edoardo Frosini

Il presente scritto riproduce la Presentazione alla "Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789", che verrà pubblicata come quinto volume della collana "il Monitore costituzionale", edito dalla casa editrice Liberilibri di Macerata.

1. Il 26 agosto 1789 è una grande data della storia costituzionale. A Parigi, i rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea Nazionale, votano e approvano la "Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino" (*Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*). Una data e un testo che segnano la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra, e rappresentano una svolta nella storia del genere umano. Al riguardo, si potrebbero fare moltissime citazioni. Mi limito a due. Una sulla data, come «il tempo di giovanile entusiasmo, di fierezza, di passioni generose e sincere, di cui, a onta di ogni errore, gli uomini avrebbero serbato eterna memoria, e che, per gran tempo ancora, turberà i sonni di coloro che gli uomini vogliono asservire o corrompere»^[1]. L'altra citazione è invece riferita al testo: «Proclamando la libertà, l'eguaglianza e la sovranità popolare, la Dichiarazione costituì l'atto di decesso dell'Antico Regime, distrutto dalla Rivoluzione»^[2].

Non ci è davvero possibile qui ripercorrere le vicende storiche e istituzionali che hanno caratterizzato la Francia nell'anno 1789, anche perché vorrebbe dire ridurre in poche e sintetiche battute un evento epocale come quello della Rivoluzione Francese. Quindi, diamo per conosciute le vicende; semmai daremo conto di alcuni profili procedurali che hanno caratterizzato la nascita della Dichiarazione, per poi esporre e analizzare l'articolato della stessa, e infine valutarne gli effetti interpretativi nel tempo fino a oggi.

Innanzitutto, conviene partire da un dato non trascurabile, soprattutto dal giurista: e cioè che la Dichiarazione fu possibile redigerla perché la maggioranza parlamentare acquisì e fece propria la teorizzazione dell'abate Sieyès sul potere costituente. E così l'8 luglio 1789 – su proposta del vescovo Talleyrand – l'Assemblea poté dichiarare nulli i mandati imperativi contenuti nei *Cahiers de doléances*, che avrebbero di fatto paralizzato le potenzialità deliberative dei deputati. E sempre a un esercizio di potere costituente si ricollegava l'idea di scrivere e approvare una Costituzione, di cui la Dichiarazione fosse parte integrante. Idea che non ebbe formalmente seguito, almeno per allora. Ci sono ottimi argomenti per ritenere però che la Dichiarazione fosse e quindi avesse valore come e quanto una Costituzione. Vuoi perché varata da un'Assemblea con funzioni costituenti; vuoi perché dichiarativa di diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino; vuoi perché ce lo dice la stessa Dichiarazione all'articolo 16: "Ogni Società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei Poteri determinata, non ha Costituzione". E quindi, dire Costituzione è lo stesso che dire dichiarazione dei diritti e divisione dei poteri, mai di meno. Su questo punto, e cioè sulla Dichiarazione come Costituzione, tornerò più avanti.

2. Si deve al marchese di La Fayette – eroe della indipendenza americana – la proposta, avanzata all'Assemblea nazionale nel luglio 1789, di proclamare i diritti dell'uomo, sotto forma di legge fondamentale dello Stato. E in tal senso

venne presentato un progetto, redatto con la collaborazione di Jefferson, che era all'epoca ambasciatore americano a Parigi. C'è da dire però, che la proposta La Fayette non era né la prima né l'unica. Molti *cahiers de doléances*, infatti, compilati dalla popolazione e quindi trasmessi ai deputati, come istruzioni per l'assemblea degli Stati Generali, avevano già inclusa la richiesta per cui all'inizio della nuova Costituzione sarebbe dovuta comparire una dichiarazione di diritti imprescrittibili[3].

Certo, le idee e le proposte per una Dichiarazione dei diritti traggono la loro ispirazione (anche ma non solo) dalle Dichiarazioni americane antecedenti, in particolare il *Virginia Bill of Rights* del 1776. Sul punto, e specialmente dopo il noto studio di Georg Jellinek[4], la questione può dirsi definitivamente risolta (senza ignorare però la tesi avversa di E. Boutmy). I modelli a cui si rifà la Dichiarazione francese sono le Dichiarazioni americane dei diritti; così come – argomenta Jellinek – il *Contratto sociale* di Rousseau non può essere stato il modello della Dichiarazione francese; così come la teoria giusnaturalistica non ha condotto alla enunciazione giuridica dei diritti e così come, quarto e ultimo punto, la nascita delle Dichiarazioni va ricondotta, dal punto di vista storico, alle lotte per la libertà religiosa. Per adesso, limitiamoci a prendere atto del primo assunto dello Jellinek: i modelli a cui si rifà la Dichiarazione francese sono le Dichiarazioni americane dei diritti. Con una specificazione. Le Dichiarazioni, americane e francese, concordano fra di loro senz'altro nei presupposti centrali, per così dire; ma differiscono significativamente nel loro più intimo contenuto. Infatti, le Dichiarazioni americane oppongono con decisione lo Stato e l'individuo: i diritti individuali sono autonomi dallo Stato, il quale li trova di fronte a sé già perfetti, completi e giuridicamente validi. La Dichiarazione dei diritti americana, quindi, più che fissare determinati diritti segna i limiti in cui l'azione dello Stato può svolgersi. In Francia, invece, i diritti del cittadino sono soltanto quelli riconosciuti espressamente dalle leggi statali: è la legge che ne fissa i contorni e ne precisa i limiti; chiarissimo sul punto è l'articolo 4 della Dichiarazione nello stabilire che i limiti ai diritti dell'individuo non possono essere determinati che dalla legge. I diritti costituiscono lo scopo, il fine dell'associazione politica, la direttiva ideale a cui lo Stato deve conformare la sua azione se vuole veramente essere Stato[5]. Da qui il paradosso della Dichiarazione francese: invece di decretare la sovranità dei diritti si affermò la sovranità della legge, e quindi il "legicentrismo".

C'è un altro paradosso, per così dire, che chiama in causa in maniera congiunta le Dichiarazioni americane e quella francese. E' il seguente: se la Rivoluzione americana, le sue dichiarazioni dei diritti, le sue costituzioni erano state profondamente influenzate dal pensiero politico francese, esse non mancarono a loro volta, di rimando, di produrre una vasta eco nella società francese. Come una pallina da tennis, e con le avvertenze di cui sopra, le idee politiche e giuridiche che sostanziano le dichiarazioni dei diritti erano rimbalzate dalla Francia all'America per poi rimbalzare nuovamente in Francia. Attraverso la diffusione dei *Bills of Rights*, infatti, ritornava in Francia un complesso di principi che da Montesquieu, da Rousseau, da Voltaire, ai fisiocratici, era stato il patrimonio dell'illuminismo. E cioè che l'uomo abbia dei diritti fondati sulla natura; che tali diritti interpretati secondo ragione si possano opporre ai diritti positivi; che i diritti positivi, legittimi o giusti nell'accordo con i diritti naturali,

decadano a illegittimi o ingiusti ove ne divergano: ebbene questa era la grande lezione della scuola del diritto naturale moderno e laicizzato, da Ugo Grozio in poi. Diritti naturali che nella Dichiarazione venivano a essere positivizzati. Diritti naturali vigenti, si direbbe. La cui concreta applicazione – nel caso specifico della Dichiarazione dell'Ottantanove – veniva a essere demandata alla legge, la cui riserva consentiva di trasformare un principio dichiarativo in una norma cogente. Ed è la legge, come parola-concetto-potere, che avrebbe dominato da protagonista le scene della Rivoluzione francese in tutti i suoi svolgimenti, in epoca robespierriana non meno che termidoriana.

3. Le discussioni parlamentari sulla Dichiarazione si aprirono il primo agosto. Si iscrissero a parlare 56 deputati. Occorreva, innanzitutto, chiarire tre problemi. Primo: se premettere al testo costituzionale una solenne Dichiarazione; secondo: se redigere un testo di tipo discorsivo (proposta Sieyès), oppure un articolato di proposizioni normative (proposta La Fayette); terzo: nell'ipotesi dell'articolato, se questo dovesse essere astratto o tassativo. Giornata, anzi nottata, importante è quella del 4 agosto: dopo trenta ore circa di seduta parlamentare, si decide di abolire il regime signorile e si decreta la nascita del soggetto unico di diritto e d'imposta. E si approva la decisione che la Costituzione sarebbe stata preceduta da una solenne Dichiarazione.

Ad assumere la direzione della commissione redattrice (il *Comité des Cinq*), con il compito di presentare all'assemblea un nuovo progetto di Dichiarazione, venne chiamato Gabriel Mirabeau. Ma il suo rapporto non trovò i consensi previsti. Sarà piuttosto il testo messo a punto dal VI *bureau* dell'assemblea (Adrien Du Port, Talleyrand, Target per citare alcuni dei componenti) a essere assunto quale testo base per la discussione. Che durò soltanto otto giorni. Il 26 agosto 1789, la *Déclaration des droits de l'homme e du citoyen* fu decretata "alla presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo". Questa formula fu adottata perché la maggior parte della popolazione era composta da ferventi cattolici, l'altra di deisti, e in più occorreva l'approvazione del clero.

Venivano così a essere dichiarati i diritti dell'uomo e del cittadino. Ora analizzeremo l'articolato e quindi il senso e il valore delle singole norme; prima però, una considerazione generale che muove da un'affermazione di Guido de Ruggiero: «il tono della *Dichiarazione* è apparentemente astratto; ma chi guardi con occhio di storico le singole libertà elencate, s'accorge facilmente che ciascuna di esse rappresenta un'antitesi polemica contro un aspetto determinato della società e dello stato di quel tempo»[\[6\]](#). Allora, i diritti dell'89 si legavano vuoi al loro illuminismo, vuoi al loro storicismo. E quindi: la disposizione in base alla quale nessuno poteva essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi e nelle forme previste dalla legge (articolo 7), si riferiva concretamente alla Bastiglia e alle *lettres de cachet*; la libertà di coscienza (articolo 10) si riportava ai protestanti scacciati dal regno e privati dei diritti civili; la libertà d'espressione (articolo 11) all'*Emile* bruciato pubblicamente per mano del carnefice e a Rousseau bandito per uno dei più bei libri del secolo; la proprietà definita come un diritto inviolabile e sacro (articolo 17) contestava tutti i vincoli di carattere feudale che per secoli l'avevano limitata e compressa; l'eguaglianza davanti alla legge (articolo 6) era rivolta alle giurisdizioni speciali; l'eguale ammissibilità agli impieghi e alle cariche (articolo 6) si protendeva contro i privilegi della nobiltà; la ripartizione

proporzionale delle imposte (articolo 13) evocava la taglia pagata esclusivamente dal Terzo Stato[7].

Se collocata nel suo contesto storico, la Dichiarazione rivela lo spirito d'una lotta generalizzata contro l'ordinamento giuridico, sociale e politico, fondato sul principio dei privilegi corporativi. Ma l'importanza e la grandezza della Dichiarazione è quella di essere, e di andare, oltre lo spirito del tempo. Non solo testo che dichiara i diritti per la Rivoluzione Francese, ma documento che si proietta nel futuro e per il futuro dei diritti dell'umanità. Quei diritti che vengono dichiarati rappresentano ancora oggi le fondamenta dei diritti fondamentali dell'uomo: una grande conquista di civiltà giuridica e politica per la Francia di allora ma soprattutto per la storia umana. Senza concedere nulla alla retorica, si può ben dire che la Dichiarazione simboleggia l'*ethos* e il *telos* dei popoli che lottano contro la tirannia, il dispotismo, il totalitarismo e trova nell'universalità di questo consenso l'indiscusso fondamento della sua validità per tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutti i paesi. «Il dono più prezioso che la Francia ha fatto all'umanità», per dirla con Jellinek.

4. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino si apre con un "Preambolo". E già l'*incipit* di questo è un messaggio-monito, che si proietta nel futuro: "L'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'Uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei Governi". In questa frase chiara e limpida, riecheggia il pensiero di Rousseau, che aveva identificato la società come responsabile di tutti i mali, e quello di Montesquieu, il quale aveva sostenuto che la corruzione dei governi comincia in generale da quella dei principi. Non meno efficace e durevole dell'inizio è la frase finale del "Preambolo": "Affinché le istanze dei cittadini, fondati d'ora innanzi su dei principi semplici e incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti". Il richiamo alla felicità di tutti è chiaramente ispirato a quel "*pursuit of happiness*" scolpito nel *Bill of Rights* della Virginia; *recherche du bonheur*, secondo la filosofia dei materialisti francesi del Settecento. Si badi: il perseguimento della felicità non è una prerogativa del sovrano, per favorire i sudditi, ma è un diritto dell'individuo come libero cittadino, al pari del diritto alla vita e del diritto di libertà. Si potrebbe perciò dire che il diritto alla felicità rappresenta l'integrazione necessaria degli altri due, ai quali conferisce un significato più alto e intenso; e non va certo confuso con la ricerca della felicità in senso edonistico, perché ha una vocazione etico-sociale.

Colpisce, poi, la frase che chiude il Preambolo, laddove si raccomanda il "mantenimento della Costituzione": quasi una sorta di invito alla rigidità costituzionale. Il Preambolo, come è stato scritto, persegue tre finalità: ricordare a tutti i cittadini i loro diritti e i loro doveri; confrontare gli atti del potere con lo scopo di ogni istituzioni pubblica, che è la conservazione dei diritti naturali; infine le rivendicazioni dei cittadini, essendo fondate su questi principi, porteranno al mantenimento della costituzione e a quella idea nuova che è la felicità[8]. A dire il vero, su questo terreno, i Costituenti si muovono in un'utopia vestita di religiosità con l'invocazione allo "Essere Supremo". Così, il Preambolo fa del diritto naturale il punto di partenza della Dichiarazione.

Ora, la tentazione di aprire un contenzioso fra diritto naturale e diritto positivo sarebbe anche appropriata. Ma porterebbe troppo lontano, e soprattutto

richiederebbe un estenuante richiamo a dottrine giusfilosofiche che, sul punto, si sono lungamente contrapposte. E' cosa nota, infatti, che la negazione del diritto naturale ha trovato nel positivismo giuridico la sua più radicale espressione. Secondo questa dottrina-metodo, e cioè il positivismo giuridico, i pretesi diritti naturali altro non sono che diritti pubblici soggettivi (anche qui, occorre ricordare le teorie di Jellinek): "diritti riflessi" dal potere dello Stato, che non costituiscono un limite del potere dello Stato, precedente alla nascita dello stesso Stato, ma sono piuttosto una conseguenza della limitazione che lo Stato impone a se stesso. E comunque, a tacere d'altro, i diritti, sia pure "naturali", nel momento che sono dichiarati, e quindi iscritti in una Carta o Dichiarazione che sia, sono "positivizzati"; saranno poi soggetti a letture, applicazioni e interpretazioni. E quindi, a una inevitabile "manipolatività" da parte dell'uomo, nel suo essere giudice, avvocato, notaio, funzionario. Viene alla mente Antigone e il dialogo con Creonte: «Non presagivo che i tuoi gridati ordini fossero a tal punto potenti da dare, a te che sei mortale, il diritto di trasgredire le leggi non scritte, ma infallibili, degli dèi. Non da oggi, non da ieri, ma da sempre esse sono vive, e nessuno sa da dove attinsero splendore»[9].

C'è un punto, però, che è bene sottolineare, relativo all'interpretazione dei diritti naturali da parte dei costituenti francesi, e specialmente in Sieyès. Ed è quello che si preoccupa di garantire la pienezza dei diritti naturali all'interno dello stato di società: che, tradotto nella contemporaneità, vuol dire tutelare e garantire i diritti sociali. Sostiene Sieyès: «I vantaggi che si possono trarre dallo stato sociale non si limitano alla protezione efficace e completa della libertà individuale: i cittadini hanno anche diritto a tutti i benefici dell'associazione. [...] Nessuno ignora che i membri della società traggono i maggiori vantaggi dalle proprietà pubbliche, dai lavori pubblici. Si sa che quei cittadini che una sorte disgraziata condanna all'impossibilità di poter provvedere ai propri bisogni hanno il diritto di essere aiutati dai concittadini. Si sa che niente è più valido a perfezionare la specie umana, nel morale e nel fisico, di un buon sistema di educazione e d'istruzione pubblica [...] I cittadini hanno in comune il diritto a tutto ciò che lo stato può fare in loro favore»[10].

5. Torniamo alla Dichiarazione dell'Ottantanove. Proclamato il Preambolo, si passa ai singoli articoli, il cui numero complessivo è di 17. Andiamo per ordine. E' stato scritto che «il nucleo dottrinale della Dichiarazione è contenuto nei primi tre articoli: il primo riguarda la condizione naturale degli individui che precede la formazione della società civile, il secondo il fine della società politica che viene, se non cronologicamente, assiologicamente dopo lo stato di natura, il terzo il principio di legittimità del potere che spetta alla nazione»[11].

Dopo avere dichiarato che "gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti" (articolo 1) – affermazione che davvero pone il primo mattone per l'edificazione di una nuova società – è l'articolo 2 che ci dice quali sono i diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo da conservare: che sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione. Di questi, solo la libertà è spiegata e chiarita, all'articolo 4: "La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri". La sicurezza, invece, verrà definita nella Costituzione del 1793 (articolo 8), come "la protezione accordata dalla società a ciascuno dei suoi membri per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti e delle sue proprietà". Anche se questo concetto è già presente nella Dichiarazione

attraverso vari articoli della stessa: il 7, l'8, il 9 e il 10, che riassumono i principi generali relativi alla libertà personale. Sulla sicurezza come diritto di libertà, risuona l'eco del pensiero di Montesquieu, il quale nel *De l'esprit des lois* (libro XII, cap. 2) scriveva: «La libertà politica consiste nella sicurezza, o almeno nell'opinione che si ha della propria sicurezza. Questa sicurezza non è mai tanto minacciata come nelle accuse pubbliche o private. Dunque dalla bontà delle leggi penali dipende principalmente la libertà del cittadino». Si richiama l'attenzione sull'attualità del diritto alla sicurezza, oggi fortissimamente avvertito nelle società contemporanee. La sicurezza può qualificarsi come bene inscindibilmente legato alla vita, alla incolumità fisica, al benessere dell'uomo e alla qualità della sua esistenza, nonché alla dignità della persona. Da ciò ne deriva che la sua titolarità oltre che in capo allo Stato, nella forma di interesse a garantire una situazione di pace sociale, è riferibile a ciascun individuo come diritto a un'esistenza protetta, indispensabile al godimento degli altri diritti di cui è titolare in condizioni di sicurezza.

Che la proprietà sia un diritto naturale e imprescrittibile dell'uomo, e come tale da conservare, lo dichiara l'articolo 2 ma lo afferma con decisione l'articolo 17, il quale lo eleva altresì a "diritto inviolabile e sacro" di cui nessuno può esserne privato, salvo in caso di necessità pubblica. Il riconoscimento del "terribile" diritto di proprietà richiamerà – *ça va sans dire* – le pungenti critiche di tutta la tradizione del marxismo teorico e bollerà la Rivoluzione francese come una rivoluzione borghese. Ma non era la classe borghese che esprimeva il Terzo Stato? Ovvero, *Qu'est-que le Tiers Etat?* se non la borghesia che mette in mora gli Ordini privilegiati (ecclesiastici e nobili). Il costituzionalismo moderno, piaccia oppure no, affonda le sue origini nella borghesia elitaria; e la Dichiarazione dell'Ottantanove è la *Magna Carta* della borghesia moderna, come l'ha definita Felice Battaglia. Operava pure nel suo interesse di classe, la borghesia, ma questo interesse, è bene ricordarlo, coincideva in quel momento storico con quello del progresso civile e politico, e con gli ideali e il progetto del costituzionalismo.

Il diritto di resistenza all'oppressione è chiaramente ispirato alla teoria di John Locke, che è sintetizzata nella nota espressione dello "appello al cielo" (*appeal to Heaven*): i cittadini si trovano in condizione di potere fare l'appello tutte le volte che, oppressi da un governo che per qualche motivo non gode più della loro fiducia, ritornano di fatto nello "stato di natura" precedente al patto con cui avevano contratto la loro obbligazione politica. In particolare, Locke individua quattro situazioni in cui lo "appello al cielo" è indispensabile: a) *conquest*, e cioè la sottomissione violenta a un aggressore esterno a seguito di una guerra ingiusta; b) *usurpation*, e cioè la conquista interna da parte di un membro della comunità che si impadronisca del potere senza il consenso degli altri, pur senza mutare la forma di governo e le leggi; c) *tyranny*, e cioè l'arbitrio non di chi detiene il potere ma della forma stessa di governo; d) *dissolution of government*, e cioè quando l'esecutivo usurpa le funzioni del legislativo. Certo, nel caso della Dichiarazione, il diritto di resistenza, nonostante la sua nobile collocazione come diritto naturale e imprescrittibile dell'uomo, non parrebbe avere una vera consistenza giuridica, dato che verrebbe a essere contraddetto dagli altri articoli della stessa Dichiarazione, che conferiscono una forma legale alla sanzione di ogni opposizione dei

cittadini alla forza pubblica. Significativo, in tal senso, è l'articolo 7 della Dichiarazione: "Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, emettono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente; *opponendo resistenza si rende colpevole*" (corsivo mio). E allora, vale quanto affermato da Georges Lefebvre: e cioè che l'inserimento del diritto di resistenza fra i diritti naturali era dovuto al ricordo immediato del 14 luglio e al timore di un nuovo assalto aristocratico, e quindi non era altro che la giustificazione postuma della lotta contro l'Antico Regime.

Con l'articolo 3 della Dichiarazione si viene a creare una nuova legittimità a base nazionale, che azzerava come particolari le antiche posizioni di supremazia, fossero esse di fatto o di diritto. Viene dichiarato che "il principio di Sovranità risiede essenzialmente nella Nazione". Formula davvero rivoluzionaria, per allora. Si ricordi che la Francia era uno Stato monarchico, e quindi colui che era re, monarca o sovrano, veniva cancellato dal testo della Dichiarazione. L'antica presenza monarchica, quindi, veniva a essere azzerata nell'anonimia della sovranità della nazione, non più rivendicabile o esercitabile da *nul individu*. La suprema *potestas* del *pouvoir constituant* da astratta diventa giuridicamente concreta, grazie alla Dichiarazione; e così, nel concetto di sovranità della nazione, era implicito pure il principio di divieto del mandato imperativo: è l'affermazione della dottrina costituzionale dell'abate Sieyès.

Una cosa va detta subito: si scrive sovranità della Nazione ma si legge sovranità popolare, come peraltro Sieyès aveva già chiarito (a tale proposito, vale la pena citare un passo tratto da un discorso tenuto dall'abate presso il Comitato per la Costituzione il 20 luglio 1789: «*tous les pouvoirs publics, sans distinction, sont une émanation de la volonté générale; tous viennent du Peuple, c'est à dire, de la Nation. Ce deux termes doivent être synonymes*»). Con la sovranità popolare entra nella modernità un concetto che è destinato a diventare uno dei capisaldi di ogni governo democratico del futuro. Certo, il principio di sovranità popolare conoscerà la sua piena e matura interpretazione pluralistica nella forma di Stato di democrazia liberale del secondo Novecento. E il tragitto fino a giungere a questa forma di Stato è, partendo dal 1789, assai lungo e periglioso; e i momenti di rottura dell'assetto costituzionale – nella storia delle istituzioni politiche – si sono determinati proprio da una diversa e distorta interpretazione del concetto di sovranità, vuoi attribuendolo allo Stato in senso organico, vuoi mascherandolo nel popolo in senso plebiscitario. Nella versione francese dell'89, la sovranità della nazione ha rappresentato un punto di incontro tra la tradizionale dottrina della sovranità, di bodiniana e hobbesiana memoria, e l'istanza democratica derivante dall'abbattimento della monarchia di *ancien régime*. Il soggetto reale della sovranità, cui attribuire la potestà suprema dell'ordinamento, in quanto incarnazione visibile della nazione sovrana, era e non poteva essere altrimenti, proprio in quel dato momento storico, che il parlamento, l'assemblea rappresentativa. E questo era coerente con la natura democratica dello Stato rappresentativo francese, affermata dalla Dichiarazione del 1789 e poi dalla Costituzione del 1791. Fare del parlamento il luogo dove si esprime e si concentra la sovranità della nazione, significava

dare voce al popolo attraverso la rappresentanza politica e quindi per il tramite del divieto del mandato imperativo. Voleva altresì dire e affermare il passaggio dal suddito, titolare di doveri, al cittadino, titolare di diritti: e quindi, dal popolo come soggetto del governo fondato su legittimazioni esterne al popolo come fondamento del governo stesso. Popolo come insieme di cittadini e non certo come organica totalità politica. La titolarità della "sovranità che risiede essenzialmente nella nazione" ma il cui concreto esercizio sovrano spetta al parlamento aveva, nel fervore rivoluzionario democratico dell'89, una chiara e sicura spiegazione: delegittimare il monarca e introiettare il popolo nel potere decisionale da delegare, tutto e solo, a un'assemblea che lo rappresentasse, e che dal popolo stesso venisse eletta. Certo, questo può essere giusto in teoria ma non vale per la pratica: la storia francese conoscerà, nel secolo XX, gli eccessi di una sovranità parlamentare, che sfogheranno in una forma di governo assembleare, che paralizzierà il sistema politico e metterà in crisi la IV Repubblica. Con la V Repubblica la sovranità tornerà a essere concretamente del popolo, ovviamente nei modi e nei limiti previsti dalla Costituzione (art. 3: "La sovranità nazionale appartiene al popolo che la esercita attraverso i suoi rappresentanti e mediante referendum").

6. Dall'articolo 4 in poi entra in scena sua maestà la Legge. Nasce e si afferma il principio di legalità: la Legge, solo la Legge, nient'altro che la Legge, costituisce l'unico limite ammesso a ogni esercizio di diritti. L'imperio della Legge forma e sostanzia il fondamento dello Stato di diritto, il limite sia del potere statale, sia della libertà individuale (articolo 4). E' la Legge l'unica fonte del vietato e del concesso (articolo 5); nonché l'unico fondamento dell'uso della forza pubblica, delle accuse, della detenzione, delle pene (articoli 7 e 8). La Legge, rousseauvianamente "*expression de la volonté générale*", a cui "tutti i cittadini hanno diritto di concorrere" (articolo 6). In quanto espressione della volontà generale, la legge è sempre giusta e quindi infallibile; ma nel concedere eccessivo spazio di azione alla Legge - perché questa tende a limitare i diritti individuali che dovrebbe garantire - si finisce con l'esaltare troppo la libertà d'intervento del legislatore: con la conseguenza, che le libertà lo sono per legge oppure limitate dalla legge. La garanzia dei diritti e delle libertà è rinviata in modo esplicito alla regolamentazione della legge, che viene nella Dichiarazione menzionata per ben nove volte. E' la legge il principale strumento di garanzia, per il fatto di essere una norma valida nei confronti di tutti i soggetti senza distinzioni e per la sua formulazione attraverso fattispecie aperte, per così dire. Legge e diritti si vengono a identificare: perché la forza della legge diviene la stessa cosa della forza dei diritti. E nonostante l'una, la legge, è atto del potere statale; mentre gli altri, i diritti, sono dell'uomo e del cittadino. La curvatura eccessiva nei confronti della legalità, che diventa il filtro attraverso cui passano i diritti e le garanzie, inducono, per certi versi, a ripensare la natura, l'essenza stessa della Dichiarazione. Che è dei diritti dell'uomo e del cittadino, in quali però si sostanziano attraverso la Legge, e quindi per il tramite dell'intervento del legislatore. Non è una critica, ma una presa d'atto. E' stato incisivamente detto, che il mito della legge, risposto gelosamente nel sacrario dello Stato, è consegnato alle generazioni future come il risultato più rimarchevole del progetto giuridico rivoluzionario e l'eredità da mantenere a ogni costo[12].

Certo, che il principio di legalità rappresenti il baluardo di uno Stato di diritto è indubitabile. Così come il principio di legalità risulta difficilmente comprensibile laddove non venisse collegato con il principio della sovranità popolare: perché principio di legalità vuol dire che ogni potere è legittimo solo se fondato sulla legge, in quanto espressione della volontà generale. E' lo stesso principio democratico, quindi, che impone la vigenza della legalità. Così era e così è; si pensi all'uso della riserva di legge nelle Costituzioni contemporanee (di cui sembra doversi ascrivere proprio alla Dichiarazione la prima elaborazione dell'istituto). Certo, l'evoluzione dei sistemi di democrazia costituzionale ci porta a ragionare in termini se vogliamo più complessi: e quindi, distinguendo la sovranità dei diritti dalla sovranità della legge. Restituendo così attualità agli opposti sentieri del costituzionalismo: quello statunitense, il cui tracciato è segnato da *Taking Rights Seriously*, e quindi i diritti che precedono l'autorità politica e la legge; quello europeo, e per primo francese, il cui percorso è caratterizzato dallo Stato e dalla sua legge da cui dipendono la nascita e la garanzia dei diritti. Non per divagare, ma il controllo di costituzionalità sulle leggi si afferma, secondo un modello accentrato, per frenare l'arbitrio legislativo, agendo come una sorta di "legislatore negativo"; e si trasforma, negli anni a noi più vicini, da giudice delle leggi in giudice dei diritti, per rafforzare il valore di questi ultimi rispetto alla liquidità della legge. Per chiudere e chiosare con uno *slogan*: dalla certezza del diritto, che è un mito, alla certezza dei diritti, che invece mito non è.

7. I primi diritti di libertà enunciati nella Dichiarazione sono quelli che prevedono e dispongono garanzie per la persona nei confronti del potere statale e del suo apparato repressivo. Si manifestano con il *principio di legalità*: vedi l'articolo 7, nella parte in cui recita che "Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte"; con il *principio di irretroattività della legge penale*: vedi l'articolo 8, laddove afferma che "Nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al fatto"; con il *principio della presunzione di innocenza*: vedi l'articolo 9, in cui si dichiara che "Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole". Sono principi attorno ai quali si era animato il grande dibattito illuminista sulla riforma del diritto penale, e che ancora oggi – a distanza di oltre due secoli – costituiscono i fondamenti di un sistema garantista.

L'articolo 10 tutela la libertà di opinione, *anche* religiosa. Un modo sbrigativo di risolvere la questione religiosa, riducendola a mero fatto di coscienza, le cui manifestazioni non dovranno mai porsi in contrasto con "l'ordine pubblico stabilito dalla legge". Libertà di coscienza, quindi, e non libertà religiosa nel senso più ampio. Non entro nel merito. Conviene riportare lo svolgimento dei fatti, così come raccontati da Jellinek, che imputa all'Assemblea di volere rispettare i sentimenti dei propri componenti appartenenti al clero e quelli della grande massa del popolo. La discussione sulla formulazione dell'articolo provocherà il maggiore attrito nella discussione in seno all'Assemblea.

Sostiene Jellinek: «L'Assemblea Nazionale dovette porre a base delle proprie discussioni in ordine alla Dichiarazione dei diritti il progetto elaborato dal sesto ufficio: un documento molto addomesticato e insignificante [...] Resta, tuttavia,

molto strana la posizione del progetto in ordine alla questione della libertà religiosa; e ciò perché di essa non vi è menzione. Al contrario vi è prescritto il rispetto della religione e della morale. E poiché il mantenimento della religione richiede un pubblico culto, è necessario il rispetto di questo culto. Il cittadino, che non disturba il pubblico culto, non può essere disturbato: questa proposizione polisensa deve rappresentare il solo limite giuridico in ordine alla posizione dello Stato nei riguardi della religione. Se non che, su questi tre articoli (16-18), in seno all'Assemblea Nazionale insorse il più veemente conflitto [...] una vivacissima controversia si accese riguardo al rapporto tra religione e diritto dell'uomo. Il clero e i fiancheggiatori della tradizione, da un lato, e i propugnatori delle nuove idee, dall'altro, si contrapposero direttamente, in quanto i primi volevano mantenere la religione cattolica nella sua posizione di privilegio. Con parole taglienti Mirabeau si oppose all'idea di una mera tolleranza e della rivendicazione, racchiusa nell'idea stessa di tolleranza, dell'esistenza pur sempre di un culto dominante. Nel modo più chiaro, peraltro, il Rabaud de Saint-Etienne precisava il problema, espressamente rivendicando con parole eloquenti piena parità di diritti per tutti i non cattolici di Francia: per i protestanti e per gli ebrei, e richiamando l'attenzione sulla Dichiarazione di Pennsylvania [...] Ma per quanto essi propugnassero la più completa libertà religiosa, non potevano avere successo nelle loro rivendicazioni; piuttosto, dopo un'accesissima controversia in una delle più tempestose sedute della Costituente, venne concessa soltanto la libertà di manifestazione del pensiero in ambito religioso, ma all'interno dei limiti stabiliti dalla legge; quindi, né la libertà di culto e ancor meno l'eguaglianza di diritti delle confessioni diverse dalla cattolica. Il tradizionale sistema della Chiesa nazionale non è affatto scosso. Con parole ardenti del più profondo sdegno, Mirabeau, nel suo *Courier de Provence*, ha stigmatizzato la formulazione dell'art. 10 della Dichiarazione e indicato i gravi pericoli in essa nascosti»[13].

Si è forse abusato nella citazione, ma credo che renda assai bene del perché e del come si giunse all'approvazione di una norma sulla libertà di coscienza e non sulla libertà religiosa nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Peraltro, lo ho fatto utilizzando le parole di uno autore, quale Jellinek, che sostiene che le Dichiarazioni dell'uomo e del cittadino risalgono storicamente alla lotta per la libertà religiosa.

L'articolo 11 della Dichiarazione "fotografa" in maniera chiara e lucida la libertà di informazione. Un articolo, che si lascia ammirare per la sua essenzialità e attualità: "La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'Uomo; ogni Cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge". Anche qui è chiara l'influenza americana: non è un caso, infatti, che su questo articolo, e più in generale sulla libertà di stampa, prende la parola, per l'unica volta, il duca de la Rochefoucauld d'Enville, che è il traduttore francese delle costituzioni dei tredici Stati dell'America.

Dall'articolo 12 all'articolo 15 vengono declinati quelli che possono essere definiti i "diritti di controllo", che derivano dalla sovranità della Nazione e dal diritto dei cittadini di verificare l'operato del governo. Si richiama l'attenzione sull'articolo 15 per la sua attualità, laddove si attribuisce al cittadino il "diritto

di chiedere conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione”, perché sembra potersi tradurre nel odierno diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e al relativo diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Dell’articolo 17, l’ultimo della Dichiarazione, relativo alla proprietà come diritto “sacro e inviolabile”, si è già detto sopra.

8. E veniamo, infine, all’articolo 16: la “norma-manifesto del costituzionalismo”, come di recente è stato scritto; e così argomentato: «L’importanza della Dichiarazione del 1789, primaria e imprescindibile per il costituzionalismo che piega l’autorità e la forza del soggetto-Stato alle sue ragioni, si spiega proprio con il significato del suo articolo 16, così pregnante di giudizio, di progettazione, di legittimazione, di forza normativa che intanto nettamente la distingue dai *Bills of Rights* degli Stati che divennero Uniti nel 1787. La distingue perché rivela che dire Costituzione è lo stesso che dire dichiarazione dei diritti e divisione dei poteri, mai di meno»[14].

Argomentare forte e convincente.

La formula adottata dall’Assemblea francese è felicissima, perché riesce a cogliere, in maniera asciutta, l’essenza del costituzionalismo: “Ogni Società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei Poteri determinata, non ha Costituzione”. Formula che capiamo e ammiriamo meglio oggi più di quanto poté, volle e seppe fare il costituente francese di allora. Separazione dei poteri, nel 1789, era una generica parola d’ordine di stampo politico, come tale più che altro contrapposta alla trascorsa formula dello Stato assoluto: significava, pertanto, sottrazione definitiva del potere legislativo al monarca. E così la garanzia dei diritti, che passavano attraverso il ruolo dominante del legislatore e della volontà generale, piuttosto che separando i poteri in modo da subordinarli tutti – in condizione di equilibrio reciproco – alla supremazia della costituzione.

L’articolo 16 della Dichiarazione va ben oltre lo spirito del tempo; si astrae e si decontestualizza territorialmente; si sgancia dal momento della scrittura: e si consegna alla storia. Quindi si viene a proiettare verso il futuro, quale monito per la posterità, gettando solidissime basi per l’idea di costituzione e per il costituzionalismo. Come dire: sappiate che ogniqualvolta si dovrà scrivere e approvare una costituzione, bisognerà innanzitutto e soprattutto assicurare la garanzia dei diritti e determinare la separazione dei poteri, altrimenti niente. Due elementi della società e dello Stato liberale furono così uniti l’uno all’altro, nel modo più stretto e per i tempi a venire.

Questa è la grande lezione del costituzionalismo continentale, che non imbocca un opposto sentiero rispetto al costituzionalismo americano. Anzi: qui il sentiero è unico e privo di ostacoli. Garanzia dei diritti di libertà e separazione dei poteri sono il costituzionalismo; che poi si evolverà con il controllo di costituzionalità delle leggi, e si declinerà a seconda i modelli di forma di governo e l’assetto territoriale del potere.

9. Epilogo finale. La Dichiarazione venne inviata dall’Assemblea al Re affinché questi la promulgasse. Passò un mese; e questo ritardo determinò una serie di momenti di grave difficoltà, disordini e tensioni fra l’Assemblea e il Re, che mostrava riserve e perplessità sulla Dichiarazione. Si arrivò così al 5 ottobre, giorno della famosa “marcia delle donne”, che dai mercati sprovvisti di pane e dall’*Hôtel de Ville* incapace di provvedere alla crisi alimentare s’incamminarono

sotto la pioggia verso la residenza reale di Versailles, trascinandosi dietro la folla in tumulto, cui si aggiunsero addirittura ventimila uomini della milizia borghese.

Il 3 novembre 1789 – *bon gré mal gré* – il Re procederà alla promulgazione della Dichiarazione e si lasciò ricondurre a Parigi a furor di popolo, ormai prigioniero della rivoluzione e dei "patrioti".

Alla Dichiarazione del 1789 ne seguiranno altre due, che ben riflettono le varie fasi storiche attraversate dalla Francia fino alla Restaurazione napoleonica: la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1793, che si differenzia dalla precedente per una maggiore attenzione all'eguaglianza economica e sociale, ma che non entrò mai in vigore perché subito superata dagli eventi del Terrore; e la Dichiarazione del 1795, inclusa nella terza Costituzione del 22 agosto, che non faceva più riferimento ai diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, ma piuttosto dichiarava (e costituzionalizzava) quattro "diritti dell'uomo nella società", identificandoli nella libertà, nell'eguaglianza, nella sicurezza e nella proprietà.

Non c'è alcun dubbio però, che quella buona e vera nella storia delle Dichiarazioni sia rimasta la prima; è quella che ha avuto, storicamente, le influenze più forti, essendo stata letta di continuo e dovunque diffusa. Coglieva, quindi, nel segno Dupont de Nemours quando, l'8 agosto del 1789, affermava: «Non si tratta di una Dichiarazione dei diritti destinata a durare un giorno. Si tratta di una legge sulla quale si fondano le leggi della nostra nazione e quelle delle altre nazioni e che deve durare fino alla fine dei secoli».

E così è stato.

Riposta e conservata in una teca di cristallo, sebbene ammirata ed elogiata da tutti, fatta oggetto di studi storici, sociologici e giuridici, la Dichiarazione dell'Ottantanove, dopo un lungo e coatto periodo di sonno (due secoli!), a un certo punto, come la bella addormentata nel bosco, viene svegliata da un giudice illuminato e ricomincia a vivere (giuridicamente). Accade nel XX secolo. E la storia, che sembra una fiaba, bisogna pur raccontare.

A dire il vero, un primo sussulto, emozionale ma non di reviviscenza, la Dichiarazione dell'Ottantanove ce l'ha quando, il 10 dicembre del 1948, a New York, presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, viene approvata la *Dichiarazione universale dei diritti umani*, che rinnova e inverte la Dichiarazione originaria. I diritti tornano, quindi, a porsi come esigenza universale dell'uomo, ma a differenza della Dichiarazione dell'Ottantanove non più fondati su un supposto diritto di natura ma sull'accordo tra gli Stati e sul diritto che ne deriva.

Il momento decisivo, però, che rimette in vita la Dichiarazione del 1789, avviene qualche anno più tardi, in Francia.

Siamo nel 1958, quando viene approvata la Costituzione della V Repubblica francese, che si apre con un "Preambolo", che proclama "solennemente la sua fedeltà ai Diritti dell'uomo e ai principi della sovranità nazionale quali sono stati definiti con la Dichiarazione del 1789, confermata e completata dal Preambolo della Costituzione del 1946".

Siamo nel 1971, quando il Consiglio costituzionale (*Conseil constitutionnel*), chiamato a decidere sul riconoscimento della libertà di associazione, conia la nozione di "blocco di costituzionalità", che comprende

oltre ai diritti civili sanciti dalla legislazione ordinaria anche i diritti dell'uomo garantiti dalla Dichiarazione del 1789 in quanto legislazione costituzionale. Viene quindi affermato che il "Preambolo" e i testi ai quali si riferisce hanno un valore di diritto costituzionale positivo. La Dichiarazione del 1789 entra così nella sfera dell'obbligo sancito costituzionalmente e assoggetta il legislatore al rispetto dei diritti dell'uomo.

Siamo nel 1973, quando il medesimo Consiglio costituzionale, conferma la concezione estensiva del blocco di costituzionalità, e applica la Dichiarazione del 1789 come parametro di valutazione della costituzionalità di una legge. Da quel momento è un crescendo. Progressivamente vengono assicurati – per via giurisprudenziale – i grandi principi dell'Ottantanove: separazione dei poteri, eguaglianza, libertà, sotto tutte le sue forme, sicurezza e diritto di proprietà.

Siamo nel 1982, quando il Consiglio costituzionale giudica, definitivamente, che la Dichiarazione dell'Ottantanove è applicabile come norma costituzionale per due ordini di motivi: a) perché la Costituzione del 1946 (la IV Repubblica) ha respinto un progetto di dichiarazione diverso da quello del 1789; b) perché il popolo ha approvato, con i due *referendum* del 13 ottobre 1946 e 28 settembre 1958, dei testi che conferiscono "valore costituzionale ai principi e ai diritti proclamati nel 1789". Da qui nasce e si afferma, poi, "uno spazio aperto alla creazione dei diritti", perché il Consiglio "prolunga", con un'operazione di ermeneutica costituzionale, gli articoli della Dichiarazione, deducendone l'enunciazione di nuovi diritti.

L'antico documento, che in un calda giornata agostana del 1789 veniva approvato senza nemmeno troppi clamori, non solo continua a vivere oggi, anzi come mai aveva potuto fare prima, ma non ha nemmeno finito di produrre tutti i suoi frutti ed è ancora in grado di dar luogo al riconoscimento di diritti quando le circostanze politiche, giuridiche, culturali e sociali lo consentiranno. La filosofia dei diritti dell'uomo, sulla quale il Consiglio costituzionale ha fondato la sua legittimità, implica un continuo, permanente interrogarsi e confrontarsi con le nuove e diverse istanze e opinioni: il progresso della democrazia, allora, potrà aversi solo *en reconnaissant dans le teste fondateurs le droit à avoir des droits*.

Il ruolo svolto dai diritti umani nel procedimento dell'interpretazione giuridica è dunque quello di fornire criteri di comparazione e di valutazione sulla validità delle norme di un ordinamento che tali diritti riconosce, nella loro forma di presupposti e di principi della legislazione ordinaria: elementi, quindi, di una griglia interpretativa della legislazione, alla quale si può riportare la precomprensione del giudice per la scelta delle norme e per la decisione del giudizio[15].

10. Quelli delle Dichiarazione dell'Ottantanove furono diritti dichiarati sul serio. Dichiarati ovvero codificati; e se facciamo un balzo in avanti nella storia e giungiamo al secolo appena lasciato, vediamo come i processi di democratizzazione, in giro per il mondo, si stanno sviluppando intorno a una tendenza sempre più forte di codificazione dei diritti in documenti costituzionali scritti (si pensi all'America Latina, al Sudafrica, alla Thailandia). Ma anche paesi dotati di ordinamenti stabilmente democratici, a un certo punto della loro esistenza, si dotano di carte dei diritti di rango costituzionale; si pensi a Israele e alle sue due Leggi fondamentali sulla dignità umana e la libertà e la libertà di

occupazione del 1992, oppure alla Nuova Zelanda con lo *Human Rights Act* del 1990, e persino alla Gran Bretagna con lo *Human Right Act* del 1998. Si può quindi dire che i diritti umani hanno vinto, sia pure ancora non dappertutto, e rappresentano la frontiera più avanzata della civiltà giuridica.

Quel seme gettato in Francia un giorno di agosto del 1789 era seme di ottima qualità, la migliore; e fertile doveva essere il terreno di coltura. La pianta che nacque era inizialmente esile arbusto ma oggi è quercia possente, che niente e nessuno sembra in grado di abbattere: i Diritti fondamentali dell'Uomo e del Cittadino.

[1] A. de Tocqueville, *L'antico regime e la rivoluzione*, (1856) in: *Scritti politici*, a cura di N. Matteucci, vol. I, Utet, Torino, 1969, 598

[2] G. Lefebvre, *La rivoluzione francese*, Einaudi, Torino, 1958, 162

[3] R. Martucci, *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, il Mulino, Bologna, 2001, 167 ss.

[4] G. Jellinek, *La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, (1895) tr. it. a cura di D. Nocilla, Giuffrè, Milano, 2002

[5] M. Galizia, *La teoria della sovranità dal Medioevo alla Rivoluzione francese*, Giuffrè, Milano, 1951, 453 ss.

[6] G. de Ruggiero, *Storia del liberalismo europeo*, seconda ed., Laterza, Bari, 1949, 72

[7] L. Compagna, *Gli opposti sentieri del costituzionalismo*, il Mulino, Bologna, 1998, 49 ss.

[8] M. Ganzin, *La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino: diritto naturale e diritto positivo*, in: Aa.Vv., *I Principi dell'Ottantanove*, a cura di P. Bagnoli, prefazione di E.A. Albertoni e H. Morel, Siracusa-Palermo-Milano, 1990, 162

[9] Sofocle, *Antigone*, intr. R. Rossanda, tr. it. L. Biondetti, 2a ed., Feltrinelli, Milano, 1988, 91

[10] Il passo del discorso di Sieyès, vedilo riportato in M. Gauchet, *I diritti dell'uomo*, in: *Dizionario critico della rivoluzione francese*, a cura di F. Furet e M. Ozouf, Bompiani, Milano, 1989

[11] Cfr. N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990, 104

[12] P. Grossi, *Il costituzionalismo moderno fra mito e storia*, in: *Giornale di storia costituzionale*, n. 11, 2006, 42 ss.

[13] G. Jellinek, *La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, cit., 63-64

[14] G. Ferrara, *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, Feltrinelli, Milano, 2006, 103

[15] V. Frosini, *Teoria e tecnica dei diritti umani*, 3a ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1998, 74 ss.

(07 maggio 2008)